

N. 18564/2010 R.G. Notizie di reato
N. 280/2015 R.G. Tribunale

N. _____ Reg. Sent.
del 9 Aprile 2015

Data del deposito

Data di irrevocabilità

Data comunicazione
irrevocabilità al P.M.

Estratto esecutivo inviato

il _____

N. _____ Reg.Esec.P.M.

N. _____ Mod. 3/SG

Redatta scheda il



**TRIBUNALE DI TORINO
IV SEZIONE PENALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Torino in composizione monocratica nella persona del giudice
dr. Gianni Reynaud;
alla pubblica udienza del **9 Aprile 2015**
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

XXXX, elett.-te domiciliata presso il difensore.

LIBERA PRESENTE

Difesa di fiducia dall'avv. YYY.

I M P U T A T A

del reato di cui all'art. 217 Il co., 224 L. Fall., perché, quale socio accomandatario della ZZZ SAS, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Torino in data 22.10.2009, ometteva di tenere nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento i libri e le altre scritture contabili previste dalla legge, e segnatamente il libro giornale e il libro inventari.

In Torino, il 22.10.2009

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il pubblico ministero: assolversi l'imputata perché il fatto non costituisce reato;

Il difensore dell'imputata: assolversi l'imputata con formula di giustizia.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Tratta a giudizio avanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato ascritto in rubrica, l'imputata è comparsa al dibattimento. Svolta la necessaria istruttoria – consistita nell'acquisizione di documenti e, sull'accordo delle parti, ex art. 555, co. 4, c.p.p., della nota 6.12.2011 a firma del dott. Andrea GINO, nell'esame di un testimone e del c.t. della difesa e nell'esame dell'imputata – all'udienza del 9.4.2015 il pubblico ministero e la difesa hanno discusso il processo rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte e il giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del solo dispositivo.

Dalle prove assunte risulta – e non è contestato – che la società ZZZ S.a.s., di cui l'imputata era socia accomandataria e legale rappresentante, è stata dichiarata fallita (unitamente alla signora XXX, quale socio illimitatamente responsabile) con sent. Trib. Torino 22.10.2009 e non ha tenuto (né nei tre anni anteriori alla data del fallimento, né prima) i libri contabili previsti dalla legge, in particolare il libro giornale e il libro inventari. La società – che gestiva una piccola autofficina di carrozzeria, dove lavoravano l'imputata, quale addetta a funzioni amministrative, ed il suo convivente *more uxorio* WWW,

quale carrozziere – operava in regime di contabilità semplificata ed aveva istituito unicamente le scritture contabili richieste dalla legislazione fiscale, vale a dire i registri IVA degli acquisti e delle vendite ed il registro dei corrispettivi, regolarmente redatti sino alla data del fallimento e consegnati al curatore fallimentare dott. Andrea GINO unitamente ai modelli unici di imposta presentati nell’ultimo triennio.

Come ha riferito il c.t. della difesa DESTEFANIS Claudio – che, peraltro, era il commercialista della società *in bonis* – la prassi per le imprese che operano in regime di contabilità semplificata, avallata (se non suggerita) dagli stessi consulenti, è quella di tenere esclusivamente le scritture obbligatorie sul piano fiscale. Lo stesso curatore fallimentare dott. GINO ne dà atto nella nota 6.12.2011 trasmessa alla Procura della Repubblica e acquisita sull’accordo delle parti, osservando, tuttavia, come dal punto di vista civilistico gli obblighi siano ben diversi, alla luce del disposto dell’art. 2214, 1° co., c.c., ove si sancisce che «l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari», i quali soltanto consentono la ricostruzione del patrimonio dell’impresa, ciò che ancora segnala il curatore nella menzionata nota evidenziando come *“la mancanza del libro giornale non permette di analizzare i movimenti finanziari”*. La giurisprudenza, del resto, è consolidata nell’affermare che *«in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare»*, a seconda dei casi, le fattispecie di reato della bancarotta fraudolenta documentale ovvero della bancarotta documentale semplice (Cass., Sez. V, sent. 30.10.2014, n. 52219; nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. V, sent. n. 656/2014).

Ciò posto sulla indiscutibile sussistenza – sul piano oggettivo – del reato contestato, reputa il giudicante che il medesimo sarebbe integrato anche sul piano soggettivo, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui *«la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore*

dell'art. 42 cod. pen. che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di "previsione espressa" non equivale a quella di "previsione esplicita" e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale» (Cass., Sez. V, sent. 38598 del 09/07/2009). Ed invero, tenuto conto del particolare obbligo di conoscenza che grava sul legale rappresentante di una società circa gli adempimenti di legge cui la stessa è soggetta e del granitico orientamento giurisprudenziale sopra richiamato circa l'obbligo – penalmente sanzionato - di istituire e tenere il libro giornale ed il libro degli inventari anche per le imprese soggette a contabilità fiscale semplificata, non può negarsi la soggettiva ascrivibilità della condotta omissiva tenuta dall'imprenditore, pur magari mal consigliato dal professionista di riferimento.

Reputa, tuttavia, il giudicante, che nel caso di specie il fatto di reato sia riconducibile alla nuova causa personale di non punibilità per particolare tenuità del fatto disciplinata dall'art. 131 *bis* c.p., disposizione introdotta dal d.lgs. 16.3.2015, n. 28, applicabile anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore in forza del principio di retroattività delle disposizioni penali di favore quale previsto dall'art. 2, 4° co., c.p. La nuova previsione, per quanto qui interessa, così recita: «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale...La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante». (art. 131 *bis* c.p.). Or bene, nel caso di specie può osservarsi che:

- il reato ascritto, punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, rientra *quoad poenam*, nell'ambito di applicabilità della nuova causa di non punibilità;

- le modalità della condotta (art. 133, 1° co., n. 1, c.p.) – come detto, meramente omissiva e altrimenti contraddistinta dalla regolare tenuta della contabilità prescritta dalle leggi fiscali – non hanno connotazione di gravità;
- la entità del danno arrecato alla massa dei creditori (art. 133, 1° co., n. 2, c.p.) è, oggettivamente, di particolare tenuità, se si pensa che dalla menzionata nota del curatore fallimentare risultano presentate (in via tempestiva e tardiva) insinuazioni al passivo della società per circa 127.000,00 Euro, a fronte, comunque, di un attivo realizzabile consistente in un'autovettura e in diverse attrezzature dell'officina (e ciò senza contare il patrimonio personale dell'imputata, fallita in proprio e illimitatamente responsabile anche per le obbligazioni della società); non solo, dunque, sussisterebbe l'ipotesi attenuata di cui all'art. 219, 3° co., L.F. (che, per espressa previsione dell'art. 131 *bis*, 2° co., c.p., non esclude l'applicabilità della fattispecie), ma ci si trova certamente di fronte ad un *deficit* di modesta entità;
- quanto alla intensità del dolo o grado della colpa (art. 133, 1° co., n. 3, c.p.), le circostanze di fatto accertate in istruttoria e più sopra riassunte evidenziano una rimproverabilità minima e di natura sostanzialmente colposa, soprattutto se si tiene conto di quanto riferito dal c.t. DESTEFANIS (si rammenti, commercialista della società *in bonis*) circa il fatto che lui stesso considerava corretta prassi per le imprese in contabilità semplificata quella di non istituire il libro giornale ed il libro degli inventari (sicché, evidentemente, non ne consigliava la tenuta);
- trattasi poi, all'evidenza, di condotta illecita occasionale, considerando la natura formale del reato e l'incensuratezza dell'imputata quale attestata dal certificato del casellario giudiziale.

Risultano, pertanto, soddisfatti tutti i presupposti previsti dall'art. 131 *bis* c.p. per poter affermare la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, con conseguente assoluzione dell'imputata dal reato alla stessa ascritto.

P. Q. M.

Letti gli artt. 131-bis c.p. e 530 c.p.p.

ASSOLVE

l'imputata XXX dal reato a lei ascritto non essendo la stessa punibile per particolare tenuità del fatto.

Torino, 9 Aprile 2015.

IL GIUDICE

(Gianni Reynaud)